

Liguori

23745/1.4



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI-2 SEZIONE CIVILE

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Stefano PETITTI - Presidente
- Dott. Felice MANNA - Consigliere
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.
- Dott. Milena FALASCHI - Consigliere
- Dott. Antonino SCALISI - Consigliere

R.G. 4345/14
Cron. 23745
Rep.
Ud. 14/10/2014

Legge Pinto

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Lucia, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Michele Liguori, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Gregorio XI, n. 13;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

An

139
14



avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato in data 5 dicembre 2013 (n. ⁵⁰⁸⁸⁹ 51028 del 2013).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con decreto in data 5 dicembre 2013, ha respinto l'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposta da Lucia avverso il decreto che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per un processo in tema di indennizzo assicurativo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli dal 10 maggio 2006 al 26 maggio 2011;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, nel prevedere che «si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni», si pone come norma di chiusura, e vale anche per i giudizi svoltisi in unico grado, sicché nessun indennizzo spetta per un processo durato in unico grado cinque anni;

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello la ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 febbraio 2014, sulla base di un motivo;

che il Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con il motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89

del
fond
rico
rife
e t
si
sum
con
di

tr
20
20
n
p
d



to in
lien-
arto
da-
ensi
da
do-
iz-
10
r,
ra
a-
a
i
o
a
p

del 2001, 6, par. 1, della CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali, 111 e 117 Cost. e 6 del Trattato di Lisbona) la ricorrente ritiene che la norma dell'art. 2, comma 2-ter, si riferisca alla diversa ipotesi del processo svoltosi in tutti e tre i gradi di giudizio, mentre nel caso in cui il giudizio si è svolto in un unico grado lo standard sarebbe quello - de-sumibile anche da una interpretazione logico-sistematica e convenzionalmente e costituzionalmente orientata - di tre anni di giudizio, standard nella specie non rispettato;

che il motivo è fondato;

che l'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, prevede che «[s]i considera rispettato il termine ragionevole [...] se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità»;

che in questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25955; Sez. VI-1, 7 settembre 2012, n. 15041);

che alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2-ter, ai sensi del quale «[s]i considera comunque ri-



spettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni»;

che quest'ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa - nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis - lungi dall'allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale: Sez. I, 13 aprile 2006, n. 8717; Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell'intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo *standard* nel grado precedente o successivo;

che la diversa interpretazione offerta dai giudici del merito finisce con porsi in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;



che, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. ROMA, 14.10.14

Il Consigliere estensore

Alberto Crivello

Il Presidente

Luca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

cop.

6 NOV. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI,

Luca Passinetti

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig. Andigioni in forma legale.
Roma, li 13 NOV 2014



Il Funzionario Giudiziario
Antonella Fontana

Antonella Fontana

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI Eur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: liguori
IL: 13/11/2014

Numero: 23745

Anno: 2014

Civile

N.1 COPIA: Per Studia
DIRITTI Eur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: gismonne new
IL: 06/11/2014

N.1 COPIA: Per Studia
DIRITTI Eur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: gismonne new
IL: 06/11/2014

contr
MINISTERO

Avv. LIGU
VIA GREG

Avv. AVV
VIA DEI P

securazione

Corte ac
ssazione,